

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO, CON DUE OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA 17 DELL'ATO 3 TORINESE DI GESTIONE ACEA P.I. SPA (Alta Val Susa) - ANNI 2019-2020.

(N. GARA: 411/2018)

C.I.G.: 76007712A7

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 92 del 01/08/2018, il Direttore Generale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha deliberato di affidare il “servizio di spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni dell'area omogenea 17 dell'ATO 3 torinese di gestione ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (alta val Susa) - anni 2019-2020”, come meglio specificato nel capitolato ed elaborati di progetto.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui sopra. **Esso supera il contenuto del capitolato nelle parti risultanti difformi.**

Il bando / disciplinare di gara è stato pubblicato:

- Sulla G.U.R.I.;
- Su profilo del committente: <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/>;
- Su sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: <https://www.serviziocontrattipubblici.it>;
- Su sito web dell'Osservatorio Reg. Contr. Pub.: <http://www.regione.piemonte.it/contrattiPubblici/index.htm>;
- Sull'Albo Pretorio online di Acea S.p.A.: <http://www.albopretorioonline.it/aceapinerolese/alboente.aspx>;

L'appalto in argomento si configura come “appalto servizi” nel settore speciale e rientra nella categoria degli “appalti sotto soglia comunitaria”, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Trattasi di procedura aperta in Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 60, 3, comma 1, lett. iii) e 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è stato previsto da stipularsi, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, **con due operatori economici, senza successiva riapertura del confronto competitivo.**

Considerato l'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., visto il ricorso alla procedura ordinaria, i termini minimi stabiliti all'art. 60 del Codice, sono ridotti alla metà.

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del “minor prezzo”, da formularsi mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Claudio Meritano. Il **Direttore dell'esecuzione del contratto** è il geom. Matteo Sutera.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Elenco dei comuni (allegato A del Capitolato);

- 3) Elenco Prezzi Unitari (allegato B del Capitolato);
- 4) Computo Metrico Estimativo (art. 2 del Capitolato);
- 5) Calcolo incidenza manodopera (art. 2 del Capitolato);
- 6) Fascicolo di informazione sui rischi specifici (allegato C del Capitolato);
- 7) DUVRI generale servizio depurazione (allegato D del Capitolato);
- 8) DUVRI auto spurghi servizio depurazione (allegato E del Capitolato);
- 9) Bando di gara;
- 10) Disciplinare di gara e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/>

La documentazione di gara è disponibile anche presso l'Ufficio appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, previo appuntamento telefonico al numero 0121/236225 - 233, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai seguenti indirizzi:

Per chiarimenti di natura amministrativa	appalti@aceapinerolese.it appalti@postacert.aceapinerolese.it
Per chiarimenti di natura tecnica	segreteria.sii@aceapinerolese.it servizio.idrico.integrato@postacert.aceapinerolese.it claudio.meritano@aceapinerolese.it matteo.sutera@aceapinerolese.it

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo: <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi, Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il disciplinare di gara e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate sulla pagina internet, nella sezione dedicata al presente bando di gara, all'indirizzo sopra riportato.

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **appalti@postacert.aceapinerolese.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del codice si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni dell'area omogenea 17 dell'ATO 3 torinese di gestione ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (alta val Susa), alle condizioni e modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e rispettivi allegati.	90513600-2 <i>Servizi di rimozione fanghi</i>	P	€ 390.305,00
	Oneri per la sicurezza da interferenze non ribassabili			€ 9.695,00
Importo totale stimato a base di gara				€ 400.000,00

L'importo totale stimato a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, riportati nel capitolato speciale d'appalto, che sono stati calcolati sulla base degli elementi nello stesso contenuti.

I prezzi unitari dell'elenco prezzi di progetto sono desunti in via principale dal vigente elenco prezzi regionale OO.PP.2018.

Il pagamento del servizio avverrà **“a misura”** ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del Codice. Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto, verranno contabilizzati invece **“a corpo”** in quota parte sulla scorta dell’avanzamento dell’appalto.

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a **stati di avanzamento mensili**, redatti entro il mese successivo, quando l’importo delle prestazioni eseguite sia **superiore a € 5.000,00**. La contabilizzazione dell’appalto sarà effettuata in conformità alle disposizioni precisate nel Capitolato speciale d’appalto, applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi dell’appalto, al netto del ribasso d’aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento della fattura sarà effettuato dopo l’emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura, **entro 60 giorni fine mese data fattura**.

L’emissione del certificato di pagamento e il pagamento delle relativa fattura saranno effettuati solo previa verifica positiva, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto: del controllo di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l’acquisizione del DURC; degli accertamenti Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui alla Legge 205/2017; delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori; dell’ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

In caso di ATI: la fatturazione alla Società appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme rimosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dell’esecuzione del contratto per presa visione, esonerando la Società committente da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di conformità e l’estinzione completa del rapporto con la Società committente.

Ai sensi del DL 50/2017, si precisa che ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è una Società soggetta a **Split Payment**. L’indirizzo e-mail a cui inviare le fatture sarà trasmesso all’aggiudicatario con lettera di affidamento.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L’Accordo Quadro ha una durata presunta di **730 giorni (24 mesi)** naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, eventualmente redatto in via d’urgenza ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e **comunque sarà valido fino all’esaurimento dell’importo totale stimato a base di gara pari a € 400.000,00 (il contratto si risolverà con l’esaurimento dell’importo di tale importo a prescindere dal termine temporale)**.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non è previsto l’utilizzo dello strumento della proroga contrattuale ex art. 106, comma 11 del Codice.

Non sono previsti ulteriori rinnovi del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante **potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale**, in applicazione dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In deroga al comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. stante le peculiarità dell'appalto in oggetto e la ravvicinata rateizzazione degli acconti/SAL previsti a cadenza mensile, si precisa che nella fattispecie **non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell'appalto**. Sarà eventualmente applicabile l'istituto della compensazione prezzi di cui all'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto.

L'elenco dei comuni interessati (allegato A del Capitolato) e dei relativi impianti oggetto dell'appalto (allegato 0 del DUVRI Generale) potrà eventualmente essere integrato e/o variato nel corso dell'appalto a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del SII da parte di ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto o per motivate esigenze operative senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **Black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (REQUISITI GENERALI O SOGGETTIVI)

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto non sono suscettibili ad alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Iscrizione** al sistema **SISTRI** di tracciabilità dei rifiuti nella categoria dei trasportatori.

c) **Iscrizione** all'**Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti** nella categoria 4 dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 ed **autorizzazione** al trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 190802, 190805, 200306 e 200304.

d) **Iscrizione** alla **White List** della Prefettura di propria competenza territoriale.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI QUALIFICAZIONE

- e) Possedere solidità economica e finanziaria (**requisito per il quale non è possibile ricorrere all'avvalimento**) mediante dichiarazione rilasciata in originale **da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993**, di data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attesti la solidità economica e finanziaria dell'impresa.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I del Codice.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- f) **Servizi analoghi (di qualificazione)**: il concorrente deve aver eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (agosto 2015 – agosto 2018) servizi analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo minimo pari ad **€ 400.000,00** (Euro quattrocento mila/00). L'importo complessivo per servizi analoghi da indicare è quello effettivamente svolto nel triennio indicato.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'allegato XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i servizi prestati sono provati, quando richiesto:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione / ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Copia conforme del contratto/i unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- Dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto/i, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tale requisito dovrà essere dimostrato: **in sede di gara** auto dichiarando il possesso del suddetto requisito compilando l'apposito **ALLEGATO B** e producendo **in fase di aggiudicazione**, la documentazione di cui sopra atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara.

- g) **Personale, mezzi ed attrezzature (di qualificazione)**: disponibilità e piena efficienza, per tutto il periodo del servizio del personale / mezzi / attrezzature, di cui all'art. 8.1 e 8.2 del Capitolato, regolarmente rispondenti a tutte le condizioni nello stesso capitolato previste.

Tale requisito dovrà essere dimostrato: **in sede di gara** auto dichiarando il possesso del suddetto requisito compilando l'apposito punto dell'**ALLEGATO A** e producendo **in fase di aggiudicazione**, la documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara; la Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di verificare direttamente in campo l'effettivo possesso di quanto prodotto con la documentazione.

- h) **Sede operativa (di esecuzione)**: l'appaltatore deve disporre di una sede operativa, dove siano ubicati i mezzi, in una località che garantisca l'operatività degli stessi mediamente entro un'ora dalla richiesta di intervento, così come specificato all'art. 8.2 del Capitolato.

Tale requisito dovrà essere dimostrato: **in sede di gara** auto dichiarando il possesso del suddetto requisito compilando l'apposito punto dell'**ALLEGATO A** e producendo **in fase di stipula contratto**, la documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara; la Stazione

appaltante si riserva inoltre la facoltà di verificare direttamente in campo l'effettivo possesso di quanto prodotto con la documentazione.

- i) **Licenza conferimento SMAT (di esecuzione):** l'appaltatore dovrà ottenere la licenza al conferimento dei rifiuti ai codici CER sopra citati presso gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.a. e sottoscrivere il Regolamento redatto da Acea P.I. S.p.A. relativo alle modalità di conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati gestiti da Acea P.I. S.p.A., così come specificato all'art. 8.2 del Capitolato.

Tale requisito dovrà essere dimostrato: **in sede di gara** auto dichiarando l'impegno ad eseguire quanto sopra richiesto compilando l'apposito punto dell'**ALLEGATO A** e producendo **in fase di stipula contratto**, la documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara.

- j) **Spazi confinati (di esecuzione):** requisito obbligatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011 per le attività in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento, così come specificato all'art. 8.3 del Capitolato.

Tale requisito dovrà essere dimostrato: **in sede di gara** auto dichiarando il possesso del suddetto requisito compilando l'apposito punto dell'**ALLEGATO A** e producendo **in fase di stipula contratto**, la documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara; la Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di verificare direttamente in campo l'effettivo possesso di quanto prodotto con la documentazione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 7.1, lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2, lett. e) deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.3, lett. f) deve essere posseduto da:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al punto 7.3, lett. g) deve essere posseduto da:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti.

Il requisito di cui al punto 7.3, lett. h) deve essere posseduto da:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dalla mandataria o dalla mandante.

Il requisito di cui al punto 7.3, lett. i) deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.3, lett. j) deve essere posseduto da:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dalla mandataria o dalla mandante o entrambe (il requisito in ogni caso deve essere in capo al soggetto che interviene nelle lavorazioni in spazi confinati).

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 7.1, lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

È consentito, per le ragioni indicate all'art. 48, commi 17 18 e 19 del codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale** avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

È vietato, **a pena di esclusione**, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;

Non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

IMPORTANTE: qualora l'appalto sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, le opere da subappaltare rientrano tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, così come disposto dall'art. 53 della Legge 190/2012, il concorrente sarà tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente la terna dei subappaltatori, specificando per ognuno di essi la data di iscrizione alla White list.

Non costituisce tempestivo motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, così come disciplinato dall'art. 83, comma 9 del Codice:

- L'omessa dichiarazione della terna;
- L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere ad ACEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Il subappalto delle attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è regolato dal D.P.R. 177/2011.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 8.000,00** (ottomila euro), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

- a. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) Avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) Prevedere espressamente:

- a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) Riportare l'autentica della sottoscrizione secondo le modalità di cui al comma successivo;
- 8) Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- In originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (**da allegare alla garanzia provvisoria**).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00 (Euro trentacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegandosi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente **procedura (C.I.G.: 76007712A7)**.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 460/97, dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, non sono esonerate dal pagamento del contributo all'Autorità dovuto per poter partecipare alla procedura gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e inserisce nella busta A "Documentazione amministrativa" il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. I campi devono essere compilati nel seguente modo:

Nella parte "identità del committente":

Nome - ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Codice fiscale - 05059960012

Nella parte informazioni sulla procedura di appalto:

Di quale appalto si tratta - Gara pubblica

Titolo o breve descrizione dell'appalto - "Servizio di spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni dell'area omogenea 17 dell'ATO 3 torinese di gestione Acea p.i. spa (alta val Susa) - anni 2019-2020"

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore (se pertinente) - **CIG: 76007712A7**.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega (documenti da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa):

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**ALLEGATO D**);
- 3) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 4) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) La sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;
- d) La sezione D per dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità (ai fini della riduzione della cauzione provvisoria).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 presso l'ufficio protocollo di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., sito in Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO).

Il plico, **a pena di esclusione**, deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 14 settembre 2018, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.** Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Protocollo di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [intestazione del mittente - numero di telefono - fax e posta elettronica e/o certificata del mittente - indirizzo dello stesso - codice fiscale/partita IVA del concorrente o dei concorrenti] e riportare la dicitura:

C.I.G.: 76007712A7 – NON APRIRE Contiene documenti ed offerta per la procedura aperta in Accordo Quadro, con due operatori economici, relativa al **“SERVIZIO DI SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA 17 DELL'ATO 3 TORINESE DI GESTIONE ACEA P.I. SPA (Alta Val Susa) - ANNI 2019-2020”**.

Scadenza offerte: ore 12,00 del giorno 14 settembre 2018

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all'intestazione del concorrente, anche quella dell'impresa ausiliaria.

Il plico contiene al suo interno **due buste** chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B – Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

La mancata separazione della documentazione e dell’offerta come dettagliatamente richiesto nel presente disciplinare, **costituirà causa di esclusione**.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**.

La documentazione che necessita quindi di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la Società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- Da amministratore munito del potere legale di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all’art. 45, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- Dall’istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- In caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell’impresa mandataria/capofila;
- In caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorzianti.

Qualora sia presente la figura dell’istitutore (art. 2203 e segg. del cod. civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. del cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara, come indicato al punto 15.7. Nel caso dell’Istitutore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. **Saranno anche escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Qualora sia prescritto nel presente disciplinare che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, scritta all'esterno della stessa, **dovrà contenere, a pena di esclusione:**

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo secondo il modello di cui all'**ALLEGATO A** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni con la quale l'operatore economico chiede di poter partecipare alla presente procedura, attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il possesso dei requisiti di carattere professionale e l'accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- | |
|---|
| <p>a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-<i>quater</i>, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;</p> <p>b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-<i>quater</i>, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;</p> <p>c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.</p> |
|---|

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) Copia conforme all'originale della procura (nel caso le dichiarazioni sono sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente inserisce **la copia cartacea compilata del DGUE**, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter>, secondo quanto indicato al punto 13 del presente disciplinare.

NOTA DI ATTENZIONE: QUANTO DICHIARATO SUL DGUE DEVE CORRISPONDERE A QUANTO DICHIARATO NELL'ALLEGATO "A" PER UNIFORMITA' DEI DOCUMENTI DI GARA.
--

15.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI QUALIFICAZIONE

Dichiarazione rilasciata in originale da due istituti bancari o intermediari autorizzati, così come previsto al punto 7.2, lett. e) del presente disciplinare e nei modi previsti ai punti 7.4 / 7.5 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

15.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (SOLO SERVIZI ANALOGHI)

A dimostrazione della capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3, lett. f) del disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta sul modello **ALLEGATO B**, attestante che l'impresa ha eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (agosto 2015 – agosto 2018) servizi analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo minimo pari ad **€ 400.000,00** (Euro quattrocentomila/00).

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili si rimanda ai punti 7.4 / 7.5 del presente disciplinare.

15.5 CAUZIONE PROVVISORIA

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per la spiegazione dettagliata sulle modalità di costituzione della cauzione si rimanda al punto 10 del presente disciplinare.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice e così come previsto al punto 10 del presente disciplinare: **copia conforme della certificazione** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.6 VERSAMENTO ANAC

Ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità valido del dichiarante secondo quanto indicato al punto 11 del presente disciplinare.

15.7 PROCURA INSISTORIA / PROCURA SPECIALE

Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale nell'eventualità che l'offerta economica e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

15.8 FACOLTATIVO - COMPROVA DEL REQUISITO RELATIVO A “SERVIZI ANALOGHI”

Busta, idoneamente sigillata, riportante l'indicazione “Contiene documentazione a comprova dei requisiti tecnico-professionali relativi ai servizi analoghi”, di cui al precedente punto 7.3 lett. f), contenente la documentazione a conferma delle dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO B**.

La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi. La mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.

15.9 IN CASO DI AVVALIMENTO E/O SUBAPPALTO

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega con le modalità indicate al punto 8-13 del presente disciplinare:

- DGUE a firma dell'ausiliaria; dichiarazione sostitutiva (**ALLEGATO D**); originale o copia autentica del contratto di avvalimento; dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list”).

Nel caso di subappalto il concorrente allega quanto richiesto al punto 9 e 13 del presente disciplinare.

15.10 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Oltre alla documentazione prevista nei precedenti punti da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa”, si richiede nel caso di soggetti associati di inserire nella busta sopracitata la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (**ALLEGATO C**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (**ALLEGATO C**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante (**ALLEGATO C**):

- a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. Ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **In caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **In caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (**ALLEGATO C**): A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

- La Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- Ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 del medesimo decreto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- Qualora in fase di gara si verificassero condizioni tali da recare danni concreti alla stazione appaltante, si procederà all'escussione della cauzione provvisoria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta in conformità all'**ALLEGATO E** (modulo offerta economica), **in regola con l'imposta di bollo** e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza, e dovrà indicare:

- a) Il ribasso percentuale da applicare sull'**elenco prezzi posto a base di gara**.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'importo degli oneri per la sicurezza per questo servizio è pari ad € 9.695,00 (Euro novemila seicento novantacinque/00).

Il ribasso percentuale dovrà essere riportato in cifre ed in lettere e dovrà essere arrotondato alla terza cifra decimale. In caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 del disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.

L'offerta dovrà intendersi valida per sei mesi oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del “minor prezzo”, da formularsi mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IMPORTANTE: l'appalto prevede l'aggiudicazione delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro in oggetto ai due concorrenti che hanno formulato le prime 2 migliori offerte. In particolare il ribasso offerto dal 1° miglior offerente, sarà assunto quale ribasso contrattuale di riferimento e sarà applicato anche al 2° miglior offerente in graduatoria.

Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti danno pertanto sin da subito la propria piena e incondizionata accettazione all'applicazione di detta clausola senza obiezioni alcuna.

N.B.: nel caso in cui il 2° aggiudicatario, non accetti di svolgere il servizio al ribasso offerto dal 1° miglior offerente e intende rinunciare ad aggiudicarsi l'appalto, dovrà debitamente giustificare al Responsabile del Procedimento le proprie motivazioni per approvazione. Se accettate, si procederà ad interpellare i successivi in graduatoria ai fini della seconda aggiudicazione alla condizioni sopra riportate.

Le prestazioni/contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno pertanto affidati **senza avviare ulteriori confronti competitivi**, alle condizioni di cui al capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto dal 1° aggiudicatario, che diverrà pertanto il ribasso contrattuale

a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull'appalto, a prescindere dal soggetto operatore esecutore.

Trattandosi di interventi manutentivi e gestionali non sempre predeterminabili e di difficile programmazione, le attività da effettuarsi con l'appalto in oggetto saranno quindi affidate all'atto pratico di volta in volta, secondo le esigenze del Servizio aziendale di riferimento, senza avviare un nuovo confronto competitivo, alle condizioni di cui al capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dal 1° aggiudicatario.

Si precisa che **l'appalto non prevede un importo minimo garantito di prestazioni da effettuare in capo alle singole aggiudicatarie.** La priorità di chiamata sarà esclusivamente a insindacabile discrezione della stazione appaltante/direzione lavori.

Gli aggiudicatari facenti parte dell'Accordo Quadro non potranno pertanto vantare pretese o reclami alcuno, circa le mancate chiamate e prestazioni effettuate e quindi circa la mancata produttività del contratto stipulato, in dipendenza della discrezionalità piena e incondizionata della stazione appaltante.

Nel corso dello svolgimento del contratto, la stazione appaltante in base alle proprie esigenze gestionali potrà infatti contattare indifferentemente il 1° o il 2° operatore per l'affidamento dei vari contratti applicativi in relazione alle proprie insindacabili valutazioni connesse alla tipologia d'intervento, alla pronta disponibilità della tipologia del mezzo necessario, all'efficienza operativa dimostrata, alla tempestività e rispetto dei tempi di chiamata, agli eventuali contratti in essere e dei carichi di lavoro dei rispettivi operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro.

Inoltre, l'assegnazione dei vari contratti applicativi, potrà essere subordinata anche in relazione ad eventuali controversie con terzi, a vertenze a carattere aziendale, al permanere della regolarità fiscale e contributiva e del personale e mezzi e quindi dell'organizzazione e capacità produttiva.

L'individuazione di volta in volta dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che dovrà effettuare la prestazione avverrà pertanto sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze anzidette dell'amministrazione e in ragione anche dell'importanza prioritaria di assicurare la regolare continuità e andamento del servizio idrico a cui fa capo l'appalto in oggetto.

Si evidenzia, inoltre, che **all'occorrenza, i 2 aggiudicatari facenti parte dell'Accordo Quadro potranno altresì essere chiamati anche ad operare contemporaneamente** qualora le esigenze gestionali del servizio lo richiedano.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 17 settembre 2018, alle ore 10,30** presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli eventuali concorrenti tramite avviso sulla pagina internet, all'indirizzo <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/> nella sezione dedicata al presente bando di gara, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, a mezzo PEC o fax, almeno 24 ore prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, alla constatazione della presenza all'interno di ciascuno plico della **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** e della **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"** e alla verifica della regolarità formale del confezionamento.

Subito dopo provvederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della doc. amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (Se del caso) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

19. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta, qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura della **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"**, contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti.

Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.

Terminate le operazioni sopra descritte, il Seggio di gara procederà, all'individuazione delle offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

- a) Nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, si procederà al sorteggio di uno dei criteri individuati all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così da determinare la "soglia di anomalia" e l'**individuazione** delle offerte anormalmente basse;
- b) Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

Nelle ipotesi di cui alla precedente lett. a), il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente (**inteso come entrambi gli operatori**) con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5 e 6 stesso decreto.

Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta (**inteso per entrambi gli operatori**), e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata.

All'esito del procedimento di verifica di cui sopra, nell'eventualità che la **proposta di aggiudicazione** sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà comunicato tramite PEC o

fax a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

Nell'eventualità invece che dal procedimento di cui sopra risulti confermato l'aggiudicatario risultante in sede di gara (**inteso come entrambi gli operatori**), l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora dal calcolo della media dei ribassi ex art. 97, comma 2 del Codice non sarà evidenziata alcuna offerta anomala, procedendo in tal caso a dichiarare la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente (**inteso come entrambi gli operatori**) con l'offerta di ribasso più alta.

Nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente (**inteso come entrambi gli operatori**) con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito alle verifiche di congruità di cui all'art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

N.B.: nel caso in cui il 2° aggiudicatario, non accetti di svolgere il servizio al ribasso offerto dal 1° miglior offerente e intende rinunciare ad aggiudicarsi l'appalto, dovrà debitamente giustificare al Responsabile del Procedimento le proprie motivazioni per approvazione. Se accettate, si procederà ad interpellare i successivi in graduatoria ai fini della seconda aggiudicazione alla condizioni sopra riportate.

Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di anomalia ex art. 97, comma 6 del Codice ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio appalti - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta A;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1 e seguenti del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente **(inteso come entrambi gli operatori)** che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente **(inteso come entrambi gli operatori)** cui la S.A. ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente **(inteso come entrambi gli operatori)** cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC o Fax al numero indicato nell'Allegato A.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al successivo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente successivo, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se dai controlli effettuati dal Direttore Generale sulla legittimità degli atti della commissione di gara emergono delle irregolarità, la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della Legge 241/1990 e s.m.i.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Inoltre l'aggiudicatario (**inteso come entrambi gli operatori**), prima della stipula contrattuale, dovrà: dimostrare il possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; produrre la garanzia definitiva e la polizza assicurativa così come previsto dal capitolato; produrre la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.; dimostrare gli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991; produrre i piani operativi così come previsto dal capitolato; produrre la documentazione per la verifica delle capacità tecnico professionali di esecuzione; versare le spese di bollo su contratto e capitolato nella misura indicata in sede di stipula contrattuale.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

L'aggiudicatario (**inteso come entrambi gli operatori**) dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Società, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario (**inteso come entrambi gli operatori**), automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario (**inteso come entrambi gli operatori**) sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a) e b) del medesimo Codice. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario (**inteso come entrambi gli operatori**).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata". **L'aggiudicatario (inteso come entrambi gli operatori) deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale del contratto.** Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario (**inteso come entrambi gli operatori**) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 400,00 + I.V.A. + imposta di bollo € 16,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. **Sono a carico dell'aggiudicatario (inteso come entrambi gli operatori) anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Presso la Stazione appaltante vige un codice di comportamento al quale l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto; Il Codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante è reperibile sul sito:

https://www.aceapinerolese.it/wp-content/uploads/2018/03/1.1-APPENDICE-CODICE-ETICO_API_2018.pdf

22. ACCESSO AGLI ATTI

Ciascun concorrente dovrà autorizzare Acea Pinerolese industriale S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa (DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) riportante la dicitura **“Contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”** con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all'art. 53, comma 2 del Codice.

Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto di cui alla presente procedura di gara, la controversia dovrà essere composta - per quanto possibile - mediante accordo bonario tra le parti ai sensi dell'art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del Codice. Nel caso in cui la controversia non trovi composizione in via bonaria, in deroga a quanto stabilito dalla L. 190/2012, viene esclusa la facoltà della competenza arbitrale: conseguentemente le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'autorità ordinaria. Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 28 C.p.C., il foro elettivo competente è quello di Torino, con l'esclusione di ogni altro foro alternativo.

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. per la Regione Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino, tel. 011.5576411,

nei modi e termini fissati dagli artt. dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del Codice.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.

La Stazione appaltante motivatamente si riserva comunque, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, la facoltà di: annullare e/o revocare il presente bando - sospendere, re indire o non aggiudicare la gara - non aggiudicare e/o non stipulare il contratto.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il documento denominato "Privacy Policy" deve essere consultato dal concorrente che partecipa alla procedura al seguente link:

<https://www.aceapinerolese.it/privacy-policy>

Con la partecipazione alla presente gara il concorrente dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto in esso contenuto.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Il Direttore Generale
CARCIOFFO Ing. Francesco